

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2751)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 14 febbraio 1968.

(V. Stampati nn. 3630, 4017 e 4318)

d'iniziativa dei deputati TITOMANLIO Vittoria e FUSARO (3630); NANNINI, BORGHI, MIOTTI CARLI Amalia, ARMATO, COLLESELLI, DALL'ARMELLINA, TITOMANLIO Vittoria, ROMANATO, CANESTRARI, GIRARDIN, BERTE', RADI, ISGRO', PATRINI (4017); RACCHETTI, CODIGNOLA, MAGRI', MORO Dino, BUZZI e DALL'ARMELLINA (4318)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 febbraio 1968*

Norme integrative alla legge 25 luglio 1966, n. 603, recante norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai fini della nomina nei ruoli degli insegnanti della scuola media, sono inclusi nelle graduatorie nazionali di cui al terzo comma dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, numero 603, gli insegnanti che siano esclusi dalle graduatorie compilate ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 25 luglio 1966, numero 603, per vizi di forma della domanda o della documentazione prodotta, nonchè coloro i quali abbiano prestato servizio in qualità di lettori di italiano presso università e istituti di cultura stranieri con qualifica non inferiore a « buono » rilasciata con

certificazione del Ministero degli affari esteri, per i periodi di servizio indicati dal primo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 603, semprechè siano forniti della prescritta abilitazione.

Sono inclusi, altresì, nella graduatoria relativa all'insegnamento di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali gli insegnanti in possesso dei requisiti di servizio di cui al primo comma dell'articolo 1 della citata legge 25 luglio 1966, n. 603, forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento delle materie tecniche-commerciali, agrarie e di chimica ed in possesso del titolo di studio richiesto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298 e successive modificazioni ed integrazioni per l'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento delle discipline comprese nella cattedra cui aspirano.

Art. 2.

Ai fini di cui all'articolo precedente sono parimenti inclusi nelle graduatorie nazionali previste dal terzo comma dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, gli insegnanti che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento nella sessione di esami indetta con decreto ministeriale 10 agosto 1966, semprechè siano in possesso dei requisiti di servizio di cui al primo comma dell'articolo 6 della presente legge.

Art. 3.

Agli insegnanti di cui ai precedenti articoli si estendono le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Art. 4.

Nelle nomine che verranno effettuate in base ai commi secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 25 luglio 1966, n. 603, gli aspiranti dichiarati stabili, ai sensi della legge 3 agosto 1957, n. 744, e successive modificazioni, avranno diritto alla riserva del cinquanta per cento dei posti disponibili ogni anno.

Art. 5.

Gli insegnanti che conseguiranno l'abilitazione nella sessione riservata di esami di abilitazione indetta ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, e gli insegnanti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 saranno inclusi in una unica graduatoria nazionale, in base al punteggio loro spettante.

Con propria ordinanza il Ministro della pubblica istruzione fisserà le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di immissione in ruolo.

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, è sostituito dai seguenti:

« Agli insegnanti elementari laureati da almeno quattro anni che siano nel ruolo della scuola primaria da almeno un quadriennio e agli insegnanti non abilitati che, in possesso del prescritto titolo di studio, abbiano prestato servizio nelle scuole secondarie o di istruzione artistica per almeno quattro anni con qualifica non inferiore a "buono", è riservata una sessione speciale di esami di abilitazione relativi alle materie di insegnamento nella scuola media, da indirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione entro il 31 dicembre 1968.

Le prove d'esame della predetta sessione speciale consistono in una prova scritta e in un colloquio per ciascuna delle classi di esame di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298. Con riferimento alla classe I e V sono soppresse, limitatamente alla sessione speciale di cui alla presente legge, le prove scritte di lingua latina e di applicazioni tecniche ».

Art. 7.

La sessione di esami di abilitazione indetta con decreto ministeriale 27 dicembre 1967, n. 322, è sospesa e il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad emanare nuova ordinanza secondo quanto è stabilito dal precedente articolo 6.